



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>244</b>	<b>29/07/2020</b>

**Servizio: AREA AMMINISTRATIVA**

**Responsabile di Area: CURABA GIOVANNI**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ, EX ART. 30 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165 E SS.MM.II., STRUMENTALE ALLA COPERTURA, PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI MANERBIO (BS), DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA "D" - POSIZIONE GIURIDICA D1 . ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA VOLONTARIA'.</b>
-----------------	---

Il sottoscritto CURABA GIOVANNI, nominato con decreto del Sindaco Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

### **IL RESPONSABILE DEL PERSONALE**

**RITENUTA** la propria competenza giusto Decreto del Sindaco n. 6 del 09/03/2020, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 10 e 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii, recante la nomina dello scrivente quale Responsabile Affari Generali e dell'Ufficio Personale, con tutti i poteri di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;

**RICHIAMATE:**

- la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020**, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 - revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale*”;
- la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2020**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;
- la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 30/04/2020**, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “*Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, ex art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..Specifiche sul Piano della performance 2020*”;
- la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/07/2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2019;
- la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/07/2020**, recante “*Esame ed approvazione degli aggiornamenti del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, imposti sia dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2019, sia da nuove esigenze avvertite dagli Uffici comunali*”;

**PRECISATO** che “... *il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatico che precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento*” (**Cfr.: Corte dei conti, Sezione Regionale per La Lombardia, n. 74 del 28 Maggio 2020**);

**CONSTATATA** come doverosa e ragionevole l’attivazione da parte di questo Ente di una procedura di mobilità in entrata – ex art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. - strumentale a coprire il posto, ad oggi vacante, di “*Istruttore direttivo*” presso l’UTC, Categoria “D” Posizione giuridica “D1”;

**CHIARITO** che l’istituto della mobilità volontaria, regolato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. consente ad una P.A. di coprire un posto vacante in organico attraverso il passaggio diretto di un dipendente in servizio presso altra Amministrazione, che abbia una qualifica corrispondente a quella del posto da ricoprire, sempre che lo stesso dipendente abbia fatto domanda di trasferimento e sempre che sussista il previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza e dell’Amministrazione ricevente.

In particolare, dall'art. 30 del citato D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. si ricava che la mobilità volontaria designa una vicenda negoziale trilaterale, che richiede ai fini del proprio perfezionamento il consenso congiunto di tutti i soggetti coinvolti, e cioè:

- a) l'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico interessato alla mobilità in uscita;
- b) l'Amministrazione che riceve il dipendente pubblico interessato alla mobilità in entrata;
- c) il lavoratore che abbia fatto domanda di trasferimento;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. DFP/14115/05/1.2.3.1 del 11 aprile 2005, avente per oggetto "*Note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni*", con la quale viene chiarito che l'attivazione della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. viene incontro alle seguenti esigenze fondamentali:

- a) il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle Amministrazioni mediante acquisizione di adeguate risorse umane;
- b) una più razionale distribuzione del personale tra le Amministrazioni o all'interno della stessa Amministrazione;
- c) il contenimento dei costi per le spese di personale, evitando l'assunzione di nuove unità laddove il fabbisogno possa essere soddisfatto mediante l'attuazione della mobilità;
- d) il desiderio del singolo dipendente pubblico di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali;

**PRECISATO** che il Comune di Manerbio (BS) è soggetto all'osservanza dei limiti posti dalla normativa in tema di Patto di stabilità Interno (oggi, Pareggio di Bilancio) e, ad oggi, ha rispettato i suddetti limiti;

**VISTO** l'art. 8, comma 1 del citato D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "*Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio*";

**PRESO ATTO** che il recente DM 17.3.2020 attua il principio secondo il quale le assunzioni sono possibili entro limiti di sostenibilità della spesa complessiva del personale rapportata alle entrate correnti. Dovendosi tenere conto di questo rapporto, le previsioni dell'art. 3, commi 5 e ss, del D.L. n. 90/2014 saltano totalmente, per tutti gli enti, non solo quelli virtuosi. Quindi, anche per gli enti della seconda o terza fascia la mobilità non è più neutrale;

**RICHIAMATE :**

**A) la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale per l'Emilia Romagna, n. 32 del 03 Maggio 2020** con la quale è stato chiarito che, in base alla recente disciplina, prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, reso attuativo dal D.M. del 17 marzo 2020, i Comuni possono procedere ad assunzioni

di personale a tempo indeterminato in coerenza con i “*Piani triennali dei fabbisogni di personale*” e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, non superiore al valore-soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del “*Fondo crediti dubbia esigibilità*” stanziato in bilancio di previsione;

**B) la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale per La Lombardia, n. 74 del 28 Maggio 2020** - dopo aver chiarito che l’art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, ha introdotto per i Comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti - ha precisato che *“il Piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 ... essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale. Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che “è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. “effetto prenotativo” della spesa)”. Sulla irrilevanza degli atti di programmazione ai fini della risoluzione di questioni di diritto intertemporale, cfr. Sezione Controllo Toscana n. 105/2010/PAR; Sezione Controllo Abruzzo n. 24/2018/PAR.”;*

**RIBADITO** che alla data di adozione del presente atto risulta rispettato il parametro individuato dal comma 557-quater dell’art. 1 della Legge n. 296/2006. In particolare, va evidenziato che nel triennio 2011, 2012 e 2013 il valore medio delle spese di personale registratosi presso questo Comune è stato pari ad € 1.677.515.81 (Euro unmilione seicentoseptantasettemilacinquecentoquindici/81), giusta certificazione telematica inviata alla Corte dei Conti “*Questionario SIQUEL 2014*” depositata agli atti;

**RIBADITO** che in conseguenza degli atti della Giunta Comunale, sopra richiamati, adottati da questo Ente in sede di ricognizione annuale prevista dall’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non sono state individuate situazioni di soprannumero o situazioni che rilevino, comunque, eccedenze di personale anche in relazione a esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;

**PRESO ATTO** del sistema di “*Relazioni sindacali*”, dettato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. che ha espressamente demandato agli organi preposti alla gestione la definizione delle materie attinenti alla sfera dell’organizzazione e della micro-organizzazione, fatta salva la sola “*informazione*” ai sindacati, ove

prevista nei contratti collettivi nazionali, competenti, tra l'altro a disciplinare le modalità e gli istituti della partecipazione;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/02/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATE:**

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Circolare Ministeriale - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. – n. 12 del 03/09/2010 Prot. 0039779 che fornisce anche chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC in materia di procedure concorsuali;

**VISTO ED ESAMINATO** lo schema di Avviso pubblico di mobilità, (**allegato "A"**) costituito da un preambolo, da complessivi 10 (dieci) articoli e da un Allegato, recante lo schema della "*Domanda di partecipazione*" alla presente procedura di mobilità;

**RITENUTO** meritevole di approvazione in ogni sua parte l'Avviso pubblico di mobilità strumentale alla copertura del posto di "*Istruttore direttivo*" – Categoria "D" Posizione giuridica "D1";

**RITENUTO**, altresì, di dare la più ampia diffusione alla procedura di mobilità di cui al presente atto mediante pubblicazione dell'allegato "*Avviso pubblico*" sul sito web dell'Ente e all'Albo Pretorio on line nonché mediante trasmissione di copia dello stesso ai Comuni della provincia di Brescia (BS) (tramite l'Associazione Comuni Bresciani (ACB) per l'inoltro agli enti della provincia di Brescia) per la pubblicazione nei propri rispettivi Albi on line per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi;

**PREMESSO** che l'assunzione mediante procedura di mobilità volontaria è condizionata all'esito negativo procedura di cui all'art. 34 bis, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO** che dal 1° Gennaio 2018 - a seguito dell'accorpamento di "ARIFL" in "Eupolis Lombardia", sancito dall'art. 26 della L.R. n. 22/2017 - la competenza alla gestione dell'elenco regionale del personale pubblico in disponibilità a seguito di eccedenze di personale (ex art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) e la competenza al rilascio del Nulla osta alle procedure di reclutamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche locali della Lombardia è stato affidato, con D.G.R. n. 7367 del 13.11.2017, a "Polis-Lombardia" (Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia - [www.polis.lombardia.it](http://www.polis.lombardia.it));

**CHIARITO** che è stata eseguita - con esito negativo – come da documentazione, depositata in atti la procedura di cui all’art. 34 bis, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. (Nota Prot. 14534 del 21/07/2020 trasmessa a Polis-Lombardia”; Riscontro di Polis Lombardia Codice identificativo pratica n. 22888 prot n. 15585 del 22/07/2020, acquisita al protocollo comunale il 22/07/2020 al n. 14682);

## **DETERMINA**

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:**

1. di avviare la procedura di mobilità esterna per la copertura presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Manerbio (BS), di un posto a tempo pieno ed indeterminato, Profilo Professionale **“Istruttore direttivo”**, Categoria **“D”** Posizione giuridica **“D1”**;
2. di dare atto che alla presente procedura di mobilità esterna potranno partecipare i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni appartenenti al Comparto **“Funzioni Locali”**, che siano inquadrati nella stessa categoria e nello stesso profilo professionale indicato in oggetto o, comunque, con profilo equivalente per tipologia di mansioni;
3. **di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – l’avviso pubblico di mobilità in entrata di cui all’oggetto, che viene allegato al presente atto (allegato “A”) per formarne parte integrante e sostanziale;**
4. di trasmettere ai fini della sola **“informazione”** la presente Determinazione alle Organizzazioni Sindacali di categoria;
5. di dare atto che la presente procedura di mobilità volontaria sarà espletata nel rispetto della normativa vigente in materia, oltre che avuto riguardo alla disciplina in tema di trasparenza dell’azione amministrativa;
6. di evidenziare che nella selezione per mobilità di cui trattasi è prevista – in aggiunta alla valutazione dei titoli - un’unica prova consistente in un colloquio avente lo scopo di verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire;
7. di dare atto che all’unità di personale individuata - al termine della procedura di cui all’oggetto – potrà essere assegnata la responsabilità dell’Ufficio Tecnico Comunale, con tutti i poteri di cui all’art. 107 del T.U.E.L. in materia di Edilizia, Urbanistica ed Appalti Pubblici.
8. di dare atto che, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale non è, comunque, obbligata a concludere il procedimento selettivo in questione con l’assunzione effettiva di alcuno dei candidati, che dovessero partecipare alla procedura di mobilità volontaria in entrata di cui al presente provvedimento;
9. di dare atto che l’art. 2, comma 3, lett. c) dell’allegato Avviso pubblico statuisce che alla domanda di partecipazione alla presente procedura di mobilità dovrà essere allegato – a pena di esclusione - **“Il nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza. Il suddetto nulla osta costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla selezione”**;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all’Albo Pretorio on line del Comune di Manerbio (BS), per rimanervi affisso almeno 30 giorni consecutivi;

11. di precisare che – in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 - l’allegato Avviso viene pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Determinazione;

12. di dare atto che contestualmente alla data di pubblicazione della presente Determinazione, l’allegato Avviso Pubblico di mobilità viene trasmesso alla Provincia di Brescia ed ai Comuni della Provincia di Brescia (BS) tramite l’Associazione Comuni Bresciani, con preghiera, rivolta agli stessi, di mantenerlo pubblicato sui rispettivi siti istituzionali in ogni caso fino al termine perentorio ultimo di presentazione/trasmisione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità di cui trattasi, fissato per le ore **12,00 del 31 AGOSTO 2020;**

12. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 – così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - nel portale “*Amministrazione Trasparente*”, Sezione principale, denominata “*Provvedimenti*”, Sotto Sezione, rubricata “*Provvedimenti Dirigenti*”.

Il Responsabile

CURABA GIOVANNI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**